



## **Il nuovo assetto dei Contratti di Rete**

*commento tecnico del quadro delle novità legislative aggiornato al 1 gennaio 2013*

Il Parlamento con Legge 17 dicembre 2012 n.221 ha convertito, con modifiche, il Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (“DL Sviluppo Bis”).

La nuova legge è entrata in vigore il giorno 19 dicembre 2012 a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18/12/2012 - Suppl. Ordinario n.208.

Il provvedimento contiene interventi importanti che contribuiscono a delineare, con maggior precisione, il quadro complessivo della normativa sul “Contratto di Rete”.

In particolare in forza del D.L. n.179 e della relativa legge di conversione sono stati chiariti alcuni passaggi tecnici della Legge n.134/2012 (conversione “DL Sviluppo”), contribuendo a definire un quadro di riferimento giuridico più preciso e fornendo maggiore operatività alla disciplina.

Si evidenzia che il legislatore ha inteso chiarire, con esplicita previsione, che *“Il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte”*. Il legislatore nel ribadire, con il D.L. n.179/2012 e relativa legge di conversione n.221/2012, che il contratto di rete, in quanto tale, non è dotato di soggettività giuridica, fornisce un chiarimento reso necessario a fronte della situazione di incertezza normativa precedentemente generata con la Legge n. 134/2012.

Il legislatore interviene, anche, sul Codice degli Appalti prevedendo la partecipazione dei “contratti di rete” a gare e appalti pubblici.

Nell’ambito della costituzione di reti di impresa nel settore agro-alimentare, la norma introduce la possibilità che siano costituiti dei fondi di mutualità tra contraenti, diretti a tutelare le parti da eventuali impreviste variazioni delle condizioni di mercato.



Di seguito si ricapitolano le principali novità introdotte dal legislatore nell'ultimo periodo:

- ❖ Viene introdotta, nell'ipotesi in cui il contratto si doti di fondo patrimoniale e di organo comune, una *sub disciplina* in forza della quale:
  - la responsabilità patrimoniale - per le obbligazioni assunte dall'organo comune per il programma comune - è limitata al fondo comune;
  - va redatta annualmente la situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio delle s.p.a.
- ❖ Vengono inserite le reti d'impresa tra le forme di aggregazione ammesse alla partecipazione delle gare d'appalto, novellando così il testo dell' art.34 comma 1 lett.e-bis e dell'art. 37 comma 15- bis del D.Lgs. 163/2006 (Cod.Appalti). Un risultato che recepisce il parere dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, che si era pronunciata in tal senso con la segnalazione n. 2 del 27 settembre 2012 (ai sensi dell'art. 6, co. 7, lett. f), del d.lgs. 163/2006) concernente "Misure per la partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici" e che contiene anche indicazioni operative (vedi: [http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/\\_news?id=278b5d8a0a7780a5012a94800b06ae83](http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=278b5d8a0a7780a5012a94800b06ae83)).
- ❖ Viene introdotta la possibilità che il contratto sia redatto non più solo per atto pubblico o scrittura privata autenticata ma anche per atto firmato digitalmente con mera firma digitale (art.24 C.A.D.) o con firma elettronica autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale (art. 25 C.A.D.).
- ❖ Viene previsto che la trasmissione del contratto agli uffici del Registro delle Imprese dovrà avvenire attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministero Giustizia di concerto con il Ministero Economia e Finanze e Ministero sviluppo economico (da definire).



- ❖ Tra gli elementi necessari del contratto, se sia istituito un fondo patrimoniale, devono essere previsti anche la denominazione e la sede della rete.
- ❖ Le modifiche al contratto di rete sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo presso la sezione del Reg. Imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'Ufficio del Registro Imprese provvede alla comunicazione, delle modifiche al contratto, a tutti gli uffici presso cui sono iscritte le altre imprese e le annotazioni delle modifiche avverranno d'ufficio.
- ❖ Le imprese, che hanno sottoscritto un contratto di rete, possono iscrivere la rete nelle sezione ordinaria del registro imprese e la scelta di effettuare tale iscrizione comporta l'acquisizione di soggettività giuridica della rete.

Per le reti che vogliono acquisire la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005 (cd. C.A.D.). È esclusa, quindi, la possibilità di redigere l'atto con mera firma digitale (ex art. 24 C.A.D.) per le "reti-soggetto".

Quanto alle modalità iscrivitive del contratto-soggetto si devono attendere indicazioni operative dal Sistema Camerale per poter adempiere a questa formalità, a differenza delle modalità iscrivitive del mero contratto (non soggetto), note ed impiegate da un triennio.

Questa previsione non aggiunge nulla di nuovo rispetto a quanto già era possibile fare in precedenza con la trasformazione del contratto di rete in società oppure con la diretta costituzione di enti giuridici (come società, consorzi, associazioni...) e pertanto numerosi commentatori si interrogano sulla reale utilità di questa misura. La norma peraltro non chiarisce i profili civilistici e tributari della nuova figura (rete-soggetto).



È infine importante sottolineare che la Commissione Europea con la decisione C(2010)8939 ha stabilito i criteri per la compatibilità dell'agevolazione fiscale prevista dalla L.122/2010 con il mercato interno. Tra le motivazioni, al punto 30, c'è anche l'assenza della personalità giuridica.

Pertanto in attesa di chiarimenti potrebbe sussistere il rischio di decadenza dal regime di sospensione fiscale sugli utili delle imprese che hanno usufruito di tale agevolazione e che dovessero decidere di orientarsi verso questa nuova opzione.

❖ Al contratto di rete nel settore agricolo:

- non si applicano le disposizioni di cui alla legge n.203/1982, (con ciò il legislatore ha inteso dissipare ogni dubbio circa eventuali profili di incompatibilità tra contratto di rete e disciplina sui contratti agrari che vieta i contratti associativi).
- È istituito presso l'Ismea, un Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Il Fondo è costituito dai contributi volontari degli agricoltori e può beneficiare di contributi pubblici compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il contratto di rete può prevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali tra i contraenti, la costituzione di un fondo di mutualità tra gli stessi, per il quale si applicano le medesime regole e agevolazioni previste per il fondo patrimoniale. Il suddetto fondo di mutualità partecipa al Fondo Mutualistico Nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di cui al precedente comma.
- Inoltre, ai fini degli adempimenti pubblicitari il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo.



- ❖ Ai consorzi per l'internazionalizzazione sono concessi contributi per la copertura di non più del 50 per cento delle spese da essi sostenute per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione, da realizzare anche attraverso contratti di rete con piccole e medie imprese non consorziate.
  
- ❖ Si prevede la creazione di progetti pilota per favorire la creazione di reti di impresa e di filiera tra le aziende del comparto turistico del territorio nazionale, con uno o più decreti del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.



Inoltre evidenziamo:

- Con la Legge di Stabilità 2013, legge del 24 dicembre 2012, n. 228 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 (Suppl. Ordinario n. 212) entrata in vigore il 01 gennaio 2013, è stato introdotto un credito d'imposta per le imprese e le reti d'impresa che investono direttamente in ricerca e sviluppo o affidano attività di tale ambito a Università, Enti Pubblici di ricerca, Organismi di ricerca attività.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico riferiranno alle Commissioni parlamentari competenti in merito all'individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti e dei contributi ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative di carattere normativo.

- il decreto interministeriale 26 giugno 2012 concernente modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012.



Il decreto individua, per gli interventi del Fondo, in relazione a tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie, settori economici di appartenenza e aree geografiche: la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia; la misura della copertura massima delle perdite; l'importo massimo garantito per singola impresa; la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia. Il decreto azzerava la commissione per alcune categorie di soggetti tra le quali rientrano le imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete.